



BANDO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SEDE IN PARABITA - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 60 DEL 26/03/2024)

Art. 1 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA / RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/03/2024 ha stabilito i criteri e le somme da destinare alle associazioni sportive per un contributo per l'anno sportivo 2023/2024 in coerenza con regolamento dei contributi ad associazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2024.

La disponibilità finanziaria è di euro 10.000,00.

Art. 2 - SOGGETTI E REQUISITI

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole Associazioni Sportive/ASD, senza scopo di lucro, per l'attività svolta nel corso dell'anno sportivo 2023/2024, che presentano i seguenti requisiti:

- hanno sede ed operano nel Comune di Parabita;
- perseguono, nelle varie discipline, le finalità di pubblico interesse;
- sono in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali e non abbiano posizioni debitorie verso il Comune di Parabita;
- sono titolari di un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
- sono titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico e/o scopo di lucro;

Le Associazioni/ASD interessate devono presentare apposita richiesta di contributo, nei termini e con le modalità indicate nel bando, contenente, tra le altre, la specifica destinazione e l'impiego del contributo; l'elenco nominativo degli iscritti effettivamente praticanti l'attività sportiva che sarà considerato valido se corredato dalla certificazione della avvenuta apertura ad inizio stagione sportiva, per ogni iscritto, della obbligatoria copertura assicurativa;

Art. 3 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

I contributi stanziati verranno assegnati alle associazioni sportive in virtù dei seguenti criteri:

CRITERIO		PUNTEGGIO
ANZIANITA'	Associazione costituita da meno di 5 anni	10
	Associazione costituita da più 5 anni e meno di 10	15
	Associazione costituita da 10 e/o più anni	20
NUMERO ISCRITTI	Entro i 50 iscritti	10
	Da 51 a 100 iscritti	15
	Da 101 iscritti in su	20
UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE	Pallone Tensostatico Campo di calcio G. Dimo Palestre dell'Istituto Comprensivo	10

Il punteggio massimo per singola associazione è pari a 50.

Art. 4 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo concedibile per singola associazione non potrà essere superiore ad € 2.500,00; ove sulla base del numero delle richieste residuino risorse, si procederà ad un ulteriore riparto con metodo proporzionale sino ad esaurimento dello stanziamento.

La ripartizione tra le singole associazioni aventi diritto avverrà in misura proporzionale al punteggio ottenuto e in base al numero di richieste pervenute, sino ad esaurimento delle somme messe a disposizione.

La concessione del contributo avverrà previa esibizione di adeguata rendicontazione delle spese sostenute così come previste dal citato regolamento comunale, tenuto conto che non potranno essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate.

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono escluse:

- le Società Sportive;
- le Associazioni Sportive che svolgono attività di carattere professionistico e che perseguono, finalità di lucro;
- le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali;
- le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge;
- le Associazioni Sportive/ASD o altro il cui atto costitutivo e statuto non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, presso l'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente.

Non sono ammessi al contributo le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno 2023/2024 abbiano già beneficiato di contributi economici da parte del Comune di Parabita anche per singole iniziative, con esclusione dei casi in cui abbiano richiesto e ottenuto la sola concessione del patrocinio.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il presente contributo verrà concesso esclusivamente a rimborso delle spese correnti sostenute dalle suddette associazioni sportive. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Non sono altresì ritenute ammissibili, le voci di spesa:

- a. di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche, omaggi o simili;
- b. di acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;
- c. dei lavori di adeguamento e/o di rifacimento dei campi di gara o degli impianti;
- d. spese per generi alimentari, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse);
- e. spese telefoniche (bollette e/o schede telefoniche);
- f. spese documentate con scontrini fiscali, se non corredate d'attestazione del fornitore.

Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento dell'attività e riferirsi esclusivamente agli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano presenziato direttamente alla attività autorizzata consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su eventuali manifesti e materiale pubblicitario la dicitura "Con il contributo del Comune di Parabita".

Art. 7 - TERMINI

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, presso il Protocollo Generale del Comune di Parabita, secondo i normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio, **entro e non oltre le ore 12:00 del 26.04.2024**. In ogni caso farà fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al Protocollo Generale. In caso d'inoltro della domanda a mezzo posta o PEC all'indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it, farà fede la data e l'ora di arrivo all'Ufficio Protocollo Generale.

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio diverso da quello indicato o presentate con una modulistica diversa da quella indicata nel presente bando.

La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l'Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al servizio postale.

Art. 8 - MODALITÀ

I contributi vengono determinati nel loro ammontare dal sottoscritto con propria determinazione, nei limiti delle risorse stanziare, e sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando. Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

La domanda (utilizzare come modulo **ALL. 1**) e i relativi allegati sotto elencati devono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo) oppure inviati per posta o PEC al Comune di Parabita. La domanda deve obbligatoriamente essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modulo disponibile: presso il "Servizio Cultura e Sport" del comune di Parabita e sul sito Internet ufficiale dell'Ente ed essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali, tra i documenti della spesa indicati, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine (utilizzare come modulo **ALL. 2**);
- b) Statuto e Atto Costitutivo dell'associazioni sportiva/ASD;
- c) numero di atleti tesserati, contenente anche l'elenco dei nomi, cognomi e codici fiscali degli atleti tesserati e indirizzo di residenza, con certificazione da parte dell'agenzia assicurativa, dell'avvenuta apertura, per ogni iscritto, della obbligatoria copertura assicurativa per la stagione sportiva 2023/2024, con data di decorrenza (**ALL.3**);
- d) autocertificazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (utilizzare come modulo **ALL. 4**);
- e) autocertificazione di esonero da ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n. 193 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (utilizzare come modulo **ALL. 5**);
- f) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del rappresentante dell'associazione.

Art. 9 - IMPEGNI DEI BENEFICIARI

La concessione del contributo comporta l'onere, pena la decadenza e la restituzione immediata, in capo al richiedente di esporre su eventuali manifesti e materiale pubblicitario la dicitura "Con il contributo del Comune di Parabita".

Art. 10 - VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA RENDICONTAZIONE

In data successiva alla liquidazione, il Responsabile della struttura competente effettuerà controlli a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle norme vigenti in materia:

- la documentazione di spesa in originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale del

- soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa;
- essere in regola con la normativa fiscale;
 - al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici

Art. 11 - REGIME FISCALE

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente e in base a quanto dichiarato dai beneficiari in sede di richiesta di contributo.

Art. 12 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi, il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.

Art. 13 - DECADENZA

Non saranno ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando.

Art. 14 - PUBBLICITA'

Il presente Bando verrà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Parabita, affisso all'Albo Pretorio On-Line comunale dal 16 aprile 2024 al 26 aprile 2024.

Art. 15 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al "*Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e vantaggi economici*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2024, alla deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/03/2024 ed alle norme in materia.

**Il Responsabile del Settore 3°
(Dott. Mirko VITALI)**